



**FLC CGIL**  
federazione  
lavoratori  
della conoscenza



Al Direttore Generale  
dell'Università degli Studi di Palermo  
SEDE

Alla Delegata del Rettore per le Rel. Sindacali  
dell'Università degli Studi di Palermo  
SEDE

A Tutto il Personale TAB

### **PAUSA OBBLIGATORIA E TICKET FACOLTATIVO....?**

L'ultima circolare inviata dall'Amministrazione con nota prot. 34921 del 14/04/2019 denominata "Monitoraggio e controllo procedura IRISWEB – Alcune istruzioni operative" oltre a comunicare alcune indicazioni, rivelatesi necessarie con l'introduzione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze, ci fornisce l'occasione per ragionare sulla ormai annosa questione del diritto a percepire il buono pasto.

Spiace tediare forse i lettori ma per meglio comprendere la questione bisogna fare anzitutto riferimento al CCNL vigente per tale argomento.

L'art. 60 co.2 del Contratto Nazionale che qui si applica recita: *"Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri[...] per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto [...]"*.

Compatibilmente con quanto contenuto nella disposizione sopra riportata, il vigente Regolamento presenze sempre a proposito di buono pasto stabilisce all'art. 20 che *"il diritto al buono pasto matura, per il personale delle categorie B, C, D ed EP, al verificarsi della permanenza in servizio per 7 ore, di cui almeno una dopo la pausa di durata non inferiore a 30 minuti per l'assolvimento del normale orario di lavoro giornaliero; per prestazione lavorativa straordinaria e/o aggiuntiva espressamente richiesta dal Dirigente/Responsabile; per esigenze correlate allo svolgimento delle attività del personale titolare di incarichi di responsabilità"*.

Di conseguenza, appare abbastanza chiaro come il lavoratore che nella normale articolazione del servizio debba prestare servizio per più di 6 ore abbia **il diritto, non la facoltà**, di percepire il buono pasto, per tacere del fatto che chi lavora presso il nostro Ateneo gode di un trattamento peggiorativo rispetto a quanto contenuto nella norma primaria.

In considerazione di quanto sopra esposto, ogni successiva procedura di rilevazione delle presenze non può non tenere conto di quello che è un diritto del lavoratore. E quindi, pur comprendendo l'esigenza di limitare l'inserimento di timbrature "manuali", la scelta di far inserire agli uffici competenti una causale giustificativa che comunque non fa "scattare" il buono pasto, appare, a nostro avviso, quantomeno azzardata, per non dire illegittima.

Per cui, al fine di evitare ulteriori trattamenti sfavorevoli ai lavoratori, chiediamo:

- per i soli giorni di "rientro pomeridiano", il reinserimento della pausa pranzo in automatico (a condizione che il dipendente consumi il pasto nella propria struttura).
- l'attribuzione del ticket per tutti quei giorni precedenti in cui non è stata effettuata alcuna timbratura durante la pausa pranzo.

La segretaria provinciale FLC-CGIL  
F.to Franca Giannola

Il segretario provinciale UIL-RUA  
F.to Luigi La Fata